Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 39

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 luglio 2018

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . *Pag.* 3
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 3
Plenaria . . . . . » 5

2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 15
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . » 27

3ª - Affari esteri:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 28

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 29

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 34

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 37

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . » 46

10ª - Industria, commercio, turismo:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 47

11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 48

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 51

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 59

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 62

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI-MAIE-USEI: Misto-PSI-MAIE-USEI.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 17 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,20

AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24 (ACCESSIBILITÀ DEI SITI WEB *E DELLE APPLICAZIONI MOBILI DEGLI ENTI PUBBLICI)*

Sottocommissione per i pareri

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(624) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP)* riferisce sul decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(542) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante***

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI *(PD)* chiede che l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

L'esame degli emendamenti è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI *(L-SP)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando che – pur senza esplicito richiamo nella Relazione – è attuata anche la disposizione di delega di cui all'articolo 1, comma 85, lettera *v)*, della legge di delegazione, avente ad oggetto la materia della libertà di culto all'interno degli istituti di pena.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BORGHESI *(L-SP)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lucia Borgonzoni, per le politiche agricole alimentari e forestali Manzato e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(604) ***ROMEO e PATUANELLI. – Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106***
(Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI *(L-SP)* riferisce sul disegno di legge in titolo, d'iniziativa dei senatori Romeo e Patuanelli, recante una proroga del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo con la legge n. 106 del 2016 per la riforma del Terzo settore, con riferimento alla possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive.

La legge n. 106, entrata in vigore il 3 luglio 2016, prevede un termine di dodici mesi per l'esercizio della delega, concernente, in particolare, la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; la costruzione e definizione di un codice del terzo settore; la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e di servizio civile. In attuazione della delega, per l'esercizio della quale la legge indica i principi e i criteri direttivi, sono stati adottati i decreti legislativi n. 111 del 2017, riguardante il cinque per mille, n. 112 del 2017, in materia di impresa sociale, e n. 117 del 2017, recante il codice del Terzo settore, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2017.

La legge delega prevede altresì che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, il Governo possa adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Con riguardo ai decreti legislativi in materia di impresa sociale e codice del Terzo set-

tore, risulta ancora in corso l'*iter* approvativo dei relativi decreti integrativi e correttivi.

Tuttavia, con riferimento all'atto del Governo n. 33, recante modifiche al codice del Terzo settore, già all'esame della Commissione, è ormai prossimo il termine per l'esercizio della delega. Pertanto, per consentire al Governo di apportare i correttivi richiesti dai rappresentanti delle Regioni e dagli *stakeholder* nel corso delle audizioni, data l'ampiezza e complessità della materia, ritiene opportuno prevedere un più ampio termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi, portandolo da dodici a diciotto mesi.

Conclude, auspicando che il disegno di legge in esame sia approvato quanto prima.

Il PRESIDENTE ricorda la particolare urgenza del provvedimento, essendo ormai prossima la scadenza per l'esercizio della delega, prevista per il 3 agosto.

Alla luce del dibattito svolto nella seduta di giovedì 12 luglio sull'atto del Governo n. 33, nella quale si era convenuto sull'esigenza di stabilire un termine più ampio per l'esercizio della delega avviando l'esame del disegno di legge in titolo, chiede ai rappresentanti dei Gruppi se intendano rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, procedendo al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore PARRINI *(PD)* ricorda che, in occasione del dibattito sull'atto del Governo n. 33, si era convenuto di completare l'esame dello schema di decreto in sede consultiva, prima di approvare il disegno di legge di proroga del termine entro il quale il Governo dovrà esercitare la delega. Pertanto, ritiene di non poter accogliere la proposta formulata dal Presidente.

La senatrice SAPONARA *(L-SP)* sottolinea che, sull'atto del Governo n. 33, non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato. Sono peraltro in via di definizione i pareri delle Commissioni parlamentari 6ª e 11ª. Inoltre, non è ancora stato completato l'esame delle proposte di modifica illustrate nel corso delle audizioni, che sono state svolte proprio al fine di raccogliere elementi utili su una materia molto ampia e complessa, recependo le istanze degli enti del Terzo settore e, quindi, dei cittadini che usufruiscono dei loro servizi.

In qualità di relatrice sull'atto del Governo n. 33, prima di presentare una proposta di parere, ritiene preferibile attendere che si pronunci il Consiglio di Stato, il cui parere auspicabilmente sarà acquisito la prossima settimana.

Pertanto, assicura che, entro lunedì 23 luglio, sarà in grado di sottoporre alla Commissione una proposta, con l'obiettivo di giungere ad un parere ampiamente condiviso, in modo che la riforma del Terzo settore possa essere definitivamente attuata, senza che vi sia bisogno di ulteriori correttivi.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP)*, nel condividere le considerazioni della senatrice Saponara, ricorda che l'atto del Governo n. 33 è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione affari costituzionali con riserva, proprio in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. Non essendo possibile stabilire con certezza la data in cui sarà acquisito questo parere, ritiene indispensabile approvare rapidamente il disegno di legge volto a prorogare il termine entro il quale il Governo dovrà esercitare la delega per apportare correttivi e integrazioni al codice del Terzo settore.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* ritiene che, in attesa del parere del Consiglio di Stato, si potrebbe intanto esaminare nel merito lo schema di parere sull'atto del Governo n. 33, anche per verificare quali proposte la relatrice intenda accogliere, tra quelle formulate dalle associazioni rappresentative del Terzo settore.

In ogni caso, ritiene necessario esaminare in via prioritaria lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del Terzo settore, rispetto al disegno di legge in titolo, per l'approvazione del quale non ravvisa alcuna urgenza, dato che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è fissato per il 3 agosto.

Il senatore GRASSI *(M5S)* sottolinea la necessità di ponderare con attenzione le modifiche da apportare al codice del Terzo settore. Tale approfondimento, tuttavia, richiede tempi congrui e ciò potrebbe impedire al Governo di esercitare la delega entro il termine stabilito. Per questo motivo, occorre approvare in tempi rapidi il disegno di legge n. 604, soprattutto in considerazione dei tempi necessari per l'esame presso la Camera dei deputati.

Poiché l'intervento correttivo e integrativo del codice del Terzo settore è particolarmente atteso dalla società civile, auspica che le opposizioni intendano collaborare per la definizione di un testo completo ed efficace.

Il senatore PARRINI *(PD)* assicura che il proprio Gruppo intende collaborare con spirito costruttivo, al fine di accogliere le istanze espresse nel corso delle audizioni dalle parti coinvolte, che peraltro hanno altresì sottolineato l'esigenza di una rapida approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica del codice del Terzo settore da parte del Governo.

La proposta di approvare già nella giornata odierna il disegno di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega contrasta con quanto convenuto la scorsa settimana, in occasione del dibattito sull'atto del Governo n. 33.

A suo avviso, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, si potrebbe comunque procedere all'esame della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo, per discutere sulle questioni di merito, anche allo scopo di favorire un'ampia convergenza, come peraltro auspicato dalla relatrice. Al contrario, la scelta di approvare in via prioritaria il disegno di legge in titolo potrebbe prefigurare un intento dilatorio da parte

della maggioranza, finalizzato a una riconsiderazione complessiva della materia.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* concorda con le considerazioni del senatore Parrini. Assicura che il Gruppo di Forza Italia non ha alcun intento ostruzionistico, ma intende cooperare alla definizione di un provvedimento di modifica del codice del Terzo settore che è ampiamente atteso dalla platea dei destinatari della norma.

A suo avviso, la procedura che si intende adottare, finalizzata a prorogare il termine per l'esercizio della delega prima ancora che la Commissione si pronunci sullo schema di decreto legislativo ad essa connesso, costituisce un precedente rischioso per il futuro: il Governo, infatti, potrebbe ricorrervi ogni volta che intenda rinviare l'adozione di provvedimenti non condivisi.

La senatrice PIROVANO *(L-SP)* assicura che è in corso un'attenta riflessione delle proposte formulate dagli enti del Terzo settore da accogliere nello schema di parere, che in ogni caso non potrà essere approvato prima che sia trasmesso alle Camere il parere del Consiglio di Stato. Sarebbe opportuno, pertanto, rinviarne l'esame alla prossima settimana.

Ribadisce la volontà politica della maggioranza di pervenire a un testo condiviso, che consenta di risolvere le criticità segnalate dagli auditi. Per questo motivo, ritiene necessario prorogare comunque il termine per l'esercizio della delega, al fine di consentire al Governo di disporre di un margine di tempo adeguato per apportare tutti i correttivi ritenuti necessari al codice del Terzo settore.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritiene del tutto condivisibile la richiesta di un breve rinvio per il pronunciamento sull'atto del Governo n. 33, per consentire un attento esame delle proposte di modifica da accogliere e in attesa del parere del Consiglio di Stato. Tuttavia, è inaccettabile la scelta di approvare il disegno di legge in titolo prima del parere sull'atto del Governo n. 33, scelta che contraddice, a suo avviso, quanto stabilito la scorsa settimana.

Il PRESIDENTE, in considerazione delle posizioni emerse nel dibattito, ritiene che non vi siano le condizioni per concludere l'esame del disegno di legge nella seduta odierna. Sottolinea, in ogni caso, che il provvedimento, volto a garantire un margine più ampio al Governo per l'esercizio della delega, deve essere approvato in tempi brevi, per consentirne l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 18 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(648) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità***

(Esame e rinvio)

Il relatore CORBETTA *(M5S)* illustra il decreto-legge n. 86 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 trasferisce la competenza in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole, sin dall'entrata in vigore del decreto; a decorrere dal 1º gennaio 2019, vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa la gestione residui, della Direzione generale turismo.

Il comma 2 del medesimo articolo, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, dispone la soppressione della Direzione generale del turismo e la contestuale istituzione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole.

Il comma 3 coordina il decreto legislativo n. 300 del 1999 – in materia di riforma dell'organizzazione del Governo – alle novelle previste dai commi precedenti. I commi 4 e 5 prevedono l'adeguamento automatico, ovunque ricorrano, delle rispettive denominazioni dei Ministeri coinvolti.

Il comma 6 modifica la denominazione della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo in Scuola dei beni e delle attività culturali, lasciando al MIBAC le relative attribuzioni e le risorse necessarie al suo funzionamento e indicando il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto per modificare lo statuto della Scuola.

Il comma 7 attiene al personale: entro 45 giorni dalla conversione in legge del decreto, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, si deve procedere al trasferimento del personale e delle risorse. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti. Per il personale comandato, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole. Entro 15 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale di ruolo a tempo indeterminato può esercitare il diritto di opzione. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Il comma disciplina, inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la cessazione di alcuni rapporti giuridici in

corso tra la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e la società *in house* ALES S.p.A e comunque dei progetti in corso e delle convenzioni da essa stipulate.

Il comma 8 prevede che il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale presso il MIBAC resti inalterato. Pertanto, a seguito delle modifiche, dispone l'incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, il cui costo è compensato dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale non generale equivalente sul piano finanziario. Le dotazioni organiche e le strutture organizzative del MIBAC sono adeguate con successivo regolamento di organizzazione. Analogamente, in base al comma 9, anche l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT è demandato a un futuro regolamento di organizzazione.

Il comma 10 disciplina la fase transitoria, estendendo fino al 31 dicembre 2018 la possibilità per il Ministero delle politiche agricole e forestali di avvalersi delle competenti strutture del MIBAC, in attesa di adeguate coperture finanziarie predisposte dalla legge di bilancio per l'anno 2019.

I commi 11, 12 e 13 novellano la normativa relativa all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) e al Club alpino italiano (CAI) nella parte che concerne il Dicastero competente per lavigilanza, che è assegnata al Ministero delle politiche agricole.

Il comma 14 dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, gli statuti dei predetti enti siano adeguati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il comma 15 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 2 reca il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al comma 1, è previsto il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale al Ministero dell'ambiente. Il comma 2 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 136 del 2013, prevedendo, tra l'altro, che il comitato interministeriale sia istituito presso il Ministero dell'ambiente e presieduto dal Ministro di tale Dicastero; inoltre, è modificata la composizione della commissione per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania, sulla base degli indirizzi stabiliti dal comitato.

Il comma 3 attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche.

Il comma 4 aggiunge, alle materie di competenza Ministero dell'ambiente, le politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo

economico, nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati.

Il comma 5 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie necessarie.

Il comma 6 predispone le necessarie coperture per l'anno 2018 mediante la riassegnazione delle risorse allocate dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'ambiente e per il triennio 2019-2021 rinvia alla legge di bilancio, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le variazioni che ritiene necessarie.

Il comma 7 rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica l'adeguamento delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 8 specifica che non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica e che il Ministero dell'ambiente provvede con le risorse disponibili.

L'articolo 3 prevede il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità.

In particolare, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero per la famiglia e la disabilità funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, funzioni di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, nonché in materia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, comprese quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. In questo ambito, la Presidenza del Consiglio esercita: la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e, in particolare, la gestione dei fondi previsti in materia; le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari»; le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la «carta della famiglia». Sono inoltre attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri e le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve le competenze di altri Ministeri sul tema. In questo ambito, la Presidenza del Consiglio esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 103 del 2007, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Sono altresì attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in alternativa, al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore di persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve le competenze di altri Ministeri in materia. In questo ambito, la Presidenza del Consiglio esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, nonché la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2, al fine di favorire le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, apporta modificazioni alla legge di stabilità del 2016 in materia di Carta della famiglia, prevedendo che l'eventuale adozione di nuovi criteri e modalità di rilascio della stessa sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, in alternativa, del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3, lettera *a)*, riconduce l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia, di cui alla legge n. 285 del 1997, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio. Alla lettera *b)*, si prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Il comma 4 dispone specifici interventi normativi volti a disciplinare il coordinamento e l'indirizzo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilità.

Il comma 5 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme, in quanto assorbite o incompatibili con i commi precedenti.

Il comma 7 dispone una riduzione del Fondo per investimenti strutturali di politica economica di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 per garantire l'attribuzione di pari risorse al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il comma 8 specifica la clausola d'invarianza finanziaria dell'articolo.

L'articolo 4 novella la normativa per l'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica.

Il comma 1 prevede la soppressione del Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto «Casa Italia». Tali funzioni sono affidate alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 2 dispone che le risorse gestite dal soppresso dipartimento e destinate ad interventi di ricostruzione nei Comuni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1.

Il comma 3 dispone modifiche alla legge di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019. In particolare, si trasferisce dalla Presidenza del Consiglio – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la funzione di ricevere dagli enti locali la comunicazione degli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, la funzione di individuare per ciascun ente locale gli spazi finanziari entro cui si può procedere, la funzione di individuare – di concerto con l'Ufficio per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi nonché di comunicarlo al Ministero delle finanze.

L'articolo 5 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni, per approfondire le implicazioni di un provvedimento di così ampia portata, che incide su settori fondamentali per l'economia nazionale, in particolare quello del turismo, con lo spostamento di dipartimenti e delle relative dotazioni di risorse economiche e di personale.

Il senatore PARRINI *(PD)* si associa alla richiesta del senatore Pagano, in quanto il provvedimento, a suo avviso, potrebbe determinare effetti rilevanti.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 13 di giovedì 19 luglio il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i soggetti da convocare in audizione.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(542) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante***

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI *(L-SP)*, relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI *(PD)* esprime perplessità su alcuni emendamenti. In particolare, non ravvisa i requisiti di necessità e urgenza della misura prevista dall'emendamento 1.1, che rinvia al 1º luglio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni sul pagamento degli stipendi dei lavoratori presso gli impianti di distribuzione dei carburanti mediante strumenti elettronici, le quali, tra l'altro, hanno finalità di contrasto al lavoro nero.

Esprime considerazioni critiche, altresì, sull'emendamento 1.4, che consente la fatturazione anche in forma cartacea, svuotando di significato il provvedimento, e sull'emendamento 1.7, che rinvia al 1º luglio 2019 l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi documentali al momento dell'emissione della fattura.

Dichiara, pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sull'atto del Governo n. 24 (Accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nelle mattina di oggi, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione speciale prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che introduce, in attuazione dei principi di delega di cui alla lettera *p)* del comma 85 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017, una specifica disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Su tale schema la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere entro il 5 agosto 2018.

Prima di procedere alla puntuale disamina del testo che attualmente l'esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni è regolamentata – sulla base di una disposizione transitoria ivi prevista – dalla legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).

Lo schema in esame, quindi, colmando di fatto un vuoto legislativo quarantennale, si propone di introdurre una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (cosiddetti giovani adulti) al fine di adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di

reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. In proposito si segnala che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nell'ultima Relazione (2018) presentata al Parlamento, ha evidenziato che «la mancanza di una disciplina dell'esecuzione penale specifica per i condannati minorenni costituisce un indubbio elemento di distonia nel sistema della giustizia minorile».

Nel merito lo schema si compone di 26 articoli.

Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, individua i principi fondamentali dell'esecuzione penale nei confronti dei minori di età di coloro che non hanno ancora compiuto i venticinque anni (i cosiddetti giovani adulti), prevedendo in particolare, che, in fase esecutiva devono, per quanto possibile, essere incentivati percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato e che l'esecuzione deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e tendere a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, formazione professionale, educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Il Capo II introduce e disciplina le misure penali di comunità, quali misure alternative alla detenzione qualificate dall'essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti.

L'articolo 2 dello schema, nel prevederne una disciplina generale comune, individua le seguenti misure penali di comunità: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova terapeutico (comma 1). Tali misure possono essere disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta nuovi reati. Al fine di favorire un proficuo percorso di recupero tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo. Ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno trova applicazione l'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Presupposti comuni per l'ammissibilità delle misure – la cui durata è corrispondente a quella della pena da eseguire – sono l'osservazione e la valutazione: della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita, nonché di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale e dei percorsi formativi in atto. L'osservazione è svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari tenitori ali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. La scelta della misura di

comunità più idonea deve essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale e il minor sacrificio della libertà personale. L'esecuzione penale di comunità deve rispondere anche al principio di territorialità, all'uopo si prevede infatti che essa avvenga principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio familiari, salvo che non si ravvisino elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata. Con l'applicazione delle misure può essere disposto il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneità del domicilio indicato per l'esecuzione della misura.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione delle misure di comunità, stabilendone i contenuti e le modalità di esecuzione. Competente all'applicazione delle misure suddette è il tribunale dei minorenni, in funzione di tribunale di sorveglianza. Il suddetto organo, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.

L'articolo 4, riprendendo quanto previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. La misura in questione consiste nell'affidamento del condannato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento del programma di intervento educativo. La soglia di pena prevista per l'accesso all'affidamento in prova dei minorenni è fissata in 6 anni.

L'ordinanza che applica la misura deve fissare, in maniera puntuale, le modalità di coinvolgimento di quanti intervengono nell'esecuzione del programma associato all'affidamento in prova, e le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale, così che il condannato possa determinarsi in merito alle prescrizioni da osservare e dalle quali dipende la prosecuzione, la modifica ed eventualmente la revoca di questo regime esecutivo di favore.

L'articolo 5 introduce e disciplina la misura penale di comunità costituita dall'affidamento in prova con detenzione domiciliare. La disposizione in commento prevede, più nel dettaglio, che il tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare dell'affidato in prova al servizio sociale in determinati giorni della settimana, presso la propria abitazione, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità.

L'articolo 6 disciplina la misura della detenzione domiciliare, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, ma adattandolo alle peculiari esigenze dei condannati minorenni.

La misura alternativa della detenzione domiciliare consiste nella possibilità per il minorenne di scontare la pena detentiva da eseguire in mi-

sura non superiore a quattro anni, nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza e presso comunità. Tale misura può essere applicata solo quando non vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare. Nel disporre la detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza deve fissarne le modalità tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le prescrizioni cui deve attenersi il detenuto devono favorire lo svolgimento di attività esterne, in particolare di istruzione, di formazionale professionale, ovvero di lavoro, o culturali o sportive, comunque utili dal punto di vista pedagogico e funzionali al suo inserimento sociale. Il soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare non può allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Nel caso di violazione di tale obbligo si configura il delitto di evasione di cui all'articolo 385 del codice penale.

L'articolo 7, recependo il criterio di cui all'articolo 1, comma 85, lettera *p)*, n. 5 della legge n. 103 del 2017, disciplina la semilibertà. Tale regime, disciplinato con riguardo ai detenuti maggiorenni dagli articoli 48 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, rappresenta più che una vera e propria alternativa alla detenzione, una speciale modalità di esecuzione di essa. A ben vedere infatti lo stato detentivo permane, anche se quotidianamente risulta intervallato da contatti con l'ambiente esterno. Tale misura consiste nella concessione, da parte del tribunale di sorveglianza, al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale. Le condizioni di accesso risultano in generale più favorevoli di quelle previste con riguardo ai detenuti maggiorenni. Sono, infatti, ammessi al regime della semilibertà: i condannati che hanno espiato almeno un terzo della pena; i condannati per uno dei delitti indicati nel primo comma dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, allorché abbiano espiato almeno la metà della pena. Nei confronti del semilibero è formulato un particolare programma di intervento educativo nel quale sono dettate le prescrizioni che il condannato deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le procedure (ammissione, revoca) comuni a tutte le misure alternative alla detenzione, in considerazione del fatto che la attuale disciplina risulta affrontata in modo disorganico, essendo contenuta in parte nella legge sull'ordinamento penitenziario e in parte nel regolamento di esecuzione della stessa (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).

Il Capo III reca la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità, nonché delle misure alternative alla detenzione. L'articolo 9 modifica, in primo luogo, l'articolo 24 del decreto

legislativo n. 272 del 1989, in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni e giovani adulti, inserendo anche le misure penali di comunità tra gli istituti in ordine ai quali trova applicazione la disciplina in esso contenuta, in modo da aggiornare tale norma di carattere generale alle novità introdotte dal provvedimento in esame.

L'articolo 10 delinea l'ambito applicativo della speciale disciplina in materia di esecuzione penale minorile, in particolare nell'ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto. Si prevede che quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. La disposizione lascia quindi la possibilità al magistrato di sorveglianza di far proseguire l'esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni. A tal fine l'autorità giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e del percorso in atto e, se il condannato ha compiuto ventuno anni, anche delle ragioni di sicurezza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989. Sotto l'aspetto procedurale l'articolo prevede che la decisione del magistrato di sorveglianza è reclamabile ai sensi dell'articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La possibilità di estendere l'ambito applicativo delle modalità esecutive destinate ai minori è, però, preclusa se il condannato si trovi in custodia cautelare per reati commessi da maggiorenne.

L'articolo 11 si occupa dell'esecuzione delle pene detentive per reati commessi da minorenne nei confronti di persona che non ha compiuto venticinque anni delineandone nel dettaglio la procedura.

L'articolo 12 fissa le regole generali per l'esecuzione delle misure penali di comunità. Tali disposizioni, se da un lato, riprendono quanto già previsto dalle norme dell'ordinamento penitenziario, dall'altro, introducono particolari previsioni che tengono conto delle speciali esigenze dei condannati minorenni e giovani adulti durante e al termine dell'esecuzione della pena. L'articolo affida al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita l'esecuzione delle misure penali di comunità e all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, l'attività di controllo, assistenza e sostegno. La disposizione introduce poi una particolare disciplina relativa alla fase successiva allo scadere della misura di comunità e al compimento del venticinquesimo anno di età.

Con riguardo al primo aspetto si garantisce ai condannati che hanno terminato l'esecuzione della misura la prosecuzione di un intervento di sostegno e accompagnamento da parte dei servizi socio-sanitari territoriali, volto ad agevolare un pieno inserimento sociale, attraverso la cura, ove necessario anche dei contatti con i familiari e con le altre figure familiari di riferimento. In relazione al secondo aspetto si prevede che al compi-

mento dei venticinque anni, se ancora è in corso l'esecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, possibilmente con le modalità previste dalla legge n. 354 del 1975.

Infine, l'articolo 13 disciplina i casi in cui, durante l'esecuzione di una misura penale di comunità, sopravvenga un nuovo titolo esecutivo di altra pena detentiva, prevedendosi che il pubblico Ministero sospende l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza; in caso contrario, dispone la cessazione dell'esecuzione della stessa, sempre con ordinanza. Tale ordinanza è reclamabile.

Il Capo IV reca la disciplina in materia di intervento educativo e di organizzazione degli istituti penitenziari per i minorenni. L'articolo 14 indica le forme e le modalità di predisposizione del progetto di intervento educativo.

L'articolo 15, riprendendo quanto già stabilito nell'ordinamento penitenziario, detta i criteri di assegnazione dei detenuti. Si prevede, in particolare, che sia assicurata la separazione: dei minorenni dai giovani adulti, degli imputati dai condannati e degli uomini dalle donne, le quali devono essere ospitate in istituti o in sezioni apposite.

L'articolo 16, con riferimento alle camere di pernottamento, specifica che debbono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare di regola due persone, al massimo quattro. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

L'articolo 17 garantisce la permanenza all'aperto almeno per quattro ore al giorno, senza alcune possibilità di riduzione. La permanenza all'aperto in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa deve avvenire in modo organizzato e con la presenza di operatori penitenziari e di volontari. A tal fine la disposizione stanzia 100.000 euro per l'anno 2018.

L'articolo 18 detta norme in materia di formazione professionale riconoscendo un ruolo primario a tale attività ai fini del reinserimento nella società dei minori sottoposti a misura restrittiva in istituto, reinserimento che deve essere agevolato dalla valorizzazione delle potenzialità individuali e dall'acquisizione di nuove e sempre più specializzate competenze, che verranno anche certificate. In tal senso, si prevede che i detenuti siano ammessi a frequentare i corsi di istruzione, formazione professionale, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni così da consentire ai minori di perfezionare all'esterno le loro capacità per ricevere un'adeguata preparazione per l'accesso al mondo lavorativo.

L'articolo 19 incentiva la tutela dell'affettività dei minori reclusi. In particolare, si prevede che il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con congiunti e con coloro con cui sussiste un significativo legame affettivo e che ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti. Le visite prolungate sono favorite per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio. La norma interviene anche sulle regole che governano i colloqui

telefonici, stabilendo che la durata massima della conversazione è di venti minuti e può avvenire anche mediante dispositivi mobili in dotazione dell'istituto. Sono favoriti i colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari.

L'articolo 20 detta la disciplina in tema di regole di comportamento all'interno degli istituti penitenziari minorili. La norma prevede la necessità di un coinvolgimento del detenuto nella vita dell'istituto. Presupposto di tale partecipazione è che il regolamento che disciplina la vita nell'istituto sia portato a conoscenza dei detenuti fin dal loro ingresso attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile. L'articolo 21 introduce e disciplina la c.d. vigilanza dinamica e forme di custodia attenuata. La vigilanza dinamica costituisce un modello di detenzione, richiamato peraltro nella normativa europea, che presuppone una modulazione e differenziazione del controllo da parte della polizia penitenziaria, da esercitare in base alle diverse situazioni concrete. Più nel dettaglio la disposizione prevede che le camere di pernottamento, al di fuori delle ore dedicate al riposo sia pomeridiano che notturno, debbano restare aperte. Compete alla polizia giudiziaria svolgere attività di controllo e prevenzione e partecipare in modo attivo all'osservazione del comportamento dei detenuti. Si prevede inoltre la possibilità di organizzare sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno.

L'articolo 22 esclude espressamente l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per i detenuti minorenni (comma 1).

Con riguardo ai giovani adulti tale provvedimento di rigore può trovare applicazione solo laddove ricorrano casi di eccezionale gravità e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. In relazione alle restrizioni connesse al suddetto regime la disposizione esclude che esse possano riguardare il diritto alla socialità. Si prevede inoltre che l'adozione del provvedimento con il quale si applica la sorveglianza particolare sia accompagnata dalla previsione di una costante opera di sostegno degli operatori volta al ripristino del regime ordinario.

L'articolo 23 sancisce il principio, già presente nell'ordinamento penitenziario, della territorialità dell'esecuzione penale. La disposizione prevede infatti che a meno che non ricorrano ragioni ostative, anche dovute a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative.

L'articolo 24 ridisegna le sanzioni disciplinari da comminare ai minori, le quali consistono: nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; in attività dirette a rimediare al danno cagionato; nell'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; nell'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.

L'articolo 25 disciplina la fase di dimissione del detenuto minorenne, prevedendo che nei sei mesi precedenti l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepari e curi la dimissione: elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunità, programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno; curando i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali; rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato per la presa in carico del soggetto.

L'articolo 26, infine, contempla le opportune disposizioni finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (n. 25)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANDURA *(L-SP)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Ricorda che con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), il Parlamento ha delegato al Governo l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 Market Abuse Regulation – MAR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/UE e 2004/72/UE della Commissione. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti nell'articolo 8 della legge di delegazione.

Poiché il regolamento rappresenta una fonte del diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, lo schema in esame non riproduce il suo contenuto nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza – TUF) ma si limita ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Lo schema di decreto reca le conseguenti disposizioni di modifica del TUF, suddivise in quattro articoli relativi, rispettivamente, alle disposizioni comuni (parte I del TUF), alla disciplina dei mercati (parte III del TUF), alla disciplina degli emittenti (parte IV del TUF) e alle sanzioni (parte V del TUF). Lo schema contiene, infine, la consueta clausola d'invarianza finanziaria.

La legge di delegazione europea 2016-2017, all'articolo 8, comma 3, reca quindi gli specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in argomento.

In particolare, limitatamente ai profili oggetto di parere della Commissione, il Governo è tenuto ad attribuire alla Consob il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento MAR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabilite dal regolamento medesimo, della Parte V del TUF, che reca l'impianto sanzionatorio applicabile in Italia. Si prevede inoltre che le norme delegate rivedano l'articolo 187-*terdecies* del TUF, vincolando l'autorità giudiziaria o la Consob a tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; le norme delegate devono altresì disporre che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata; prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento MAR, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo prevede le modifiche alla disciplina delle sanzioni.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 172 del TUF che dispone le sanzioni applicabili all'acquisto irregolare di azioni. In coerenza con l'estensione dell'ambito di applicazione effettuata dall'articolo 3, comma 11, dello schema di decreto, vengono soppressi i riferimenti ai (soli) mercati regolamentati e viene prevista l'applicazione della sanzione anche agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano («MTF»).

Mentre il comma 2 rinomina il titolo I-*bis* della Parte V del TUF «abusi di mercato», il comma 3 e il comma 5 modificano rispettivamente gli articoli 180 e 182 del TUF che contengono le definizioni e l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato. In tal senso, le fattispecie già previste sono state adeguate alle nuove definizioni elaborate in sede europea e sono stati inclusi i riferimenti ai nuovi ambiti di applicazione della disciplina (prodotti, sedi di negoziazione, operazioni, emittenti e istituti giuridici).

Il comma 4 abroga l'articolo 181 del TUF che conteneva la definizione di informazione privilegiata ora disposta dall'articolo 7 del regolamento UE n. 596 del 2014. La definizione è stata inclusa nel TUF (all'articolo 180, comma 1, lettera b-*ter)*, con le modifiche introdotte dal precedente comma 3.

Il comma 6 modifica la disciplina delle esenzioni, richiamando espressamente le condotte e le operazioni alle quali non sono applicabili le disposizioni del Titolo I-*bis* della Parte V del TUF, rinviando per riferimento agli articoli 5 e 6 del MAR.

Le modifiche, apportate dai commi 7 e 8 alle disposizioni penali contenute negli articoli 184 e 185 del TUF, assolvono a una funzione di coordinamento e di chiarificazione del testo. In particolare, il comma 7 modifica l'articolo 184, comma 1, del TUF che indica le sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate, includendo i sondaggi di mercato –

svolti ad esempio per saggiare la disponibilità di potenziali investitori a prendere parte ad un'operazione di pubblico acquisto o un collocamento di strumenti finanziari – fra le fattispecie per le quali non è sanzionata la comunicazione di informazioni privilegiate.

Inoltre, si estende la fattispecie contravvenzionale di cui al comma 3-*bis*, oltre che alle condotte aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione italiano (MTF), anche alle condotte relative a strumenti finanziari negoziati su sistemi organizzati di negoziazione (OTF), strumenti derivati e quote di emissioni.

Il comma 8 modifica l'articolo 185 del TUF che indica le sanzioni penali per la manipolazione del mercato. In particolare, le modifiche al comma 2-*ter* sono volte a uniformare l'ambito di applicazione delle sanzioni penali e amministrative, includendo fra le condotte sottoposte a sanzione anche quelle aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su OTF, nonché gli ulteriori casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento europeo. Inoltre, rispetto alle fattispecie di manipolazione del mercato di tipo operativo viene sancita la non sanzionabilità delle condotte giustificate da motivi legittimi e conformi a prassi di mercato ammesse dall'autorità nazionale competente (nuovo comma 1-*bis)*.

Il comma 9 e il comma 10 riformulano gli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, relativi alle sanzioni amministrative, delimitandone i precetti alle violazioni dei divieti di abuso previsti dagli articoli 14 (divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (divieto di manipolazione del mercato) del regolamento europeo. In tal modo si consente l'applicazione diretta e immediata delle disposizioni europee che regolano le suddette materie (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 del regolamento europeo). Con riguardo agli importi edittali, vengono riprodotti gli importi massimi previsti dal regolamento europeo.

Il comma 11, in linea con le disposizioni del regolamento europeo, inserisce nel TUF il nuovo articolo 187-*ter.*1, volto a prevedere sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive degli abusi di mercato (violazioni degli obblighi in materia di: comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate; notifica alle autorità e comunicazione al pubblico di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; tenuta degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; produzione o diffusione di raccomandazioni di investimento e statistiche). Per tali violazioni il regolamento prevede importi delle sanzioni amministrative pecuniarie differenti a seconda del tipo di violazione e della natura del colpevole (persona fisica o giuridica). Il nuovo articolo 187-*ter.*1 prevede la possibilità di irrogare, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: l'ordine di eliminare le infrazioni contestate (che può essere irrogato dalla Consob nei casi di condotte scarsamente offensive); la cosiddetta pubblica reprimenda (quando la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata); nonché altre misure amministrative non pecuniarie (previste dall'articolo 30 del regolamento europeo).

Il comma 12 (intervenendo a modificare l'articolo 187-*quater* del TUF) dispone le sanzioni amministrative non pecuniarie relative alla violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate nonché del divieto di manipolazione del mercato. Tali sanzioni prevedono: l'automatica interdizione allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e altri intermediari, società quotate o appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; la perdita dei requisiti di onorabilità per i partecipanti delle società citate in precedenza; la sospensione dal registro dei revisori legali e la sospensione dall'albo dei consulenti finanziari. Tali sanzioni hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. Si prevede, inoltre, che l'interdizione allo svolgimento di funzioni aziendali possa essere applicato come sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria irrogata dalla Consob, ai sensi del citato articolo 187-*ter*.1. Viene prevista inoltre, in linea con le disposizioni del regolamento europeo, l'interdizione a carattere permanente «quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*». Il comma 13 modifica l'articolo 187-*quinquies* del TUF che definisce il regime di responsabilità dell'ente nel caso in cui sia commessa, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di soggetti apicali, una violazione dei divieti previsti dagli articoli 14 (divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (divieto di manipolazione del mercato) del regolamento europeo. Tale modifica costituisce attuazione diretta del regolamento europeo che consente all'autorità competente (Consob) di applicare nei confronti di un ente la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a euro quindici milioni, ovvero fino al quindici per cento del fatturato. Per tali fattispecie di illecito non si è ritenuto di estendere l'applicabilità delle sanzioni alternative a quelle pecuniarie.

Il comma 14 modifica l'articolo 187-*sexies* del TUF che disciplina la confisca, che il nuovo articolato circoscrive al solo profitto dell'illecito, conformemente ai criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2016/2017. La precedente formulazione dell'articolo prevedeva che la confisca fosse sempre estesa anche ai beni utilizzati per commettere l'abuso.

Il comma 15 modifica l'articolo 187-*octies* del TUF, designando la Consob quale autorità competente ai fini del regolamento europeo sugli abusi di mercato ed estendendone i poteri di vigilanza e di indagine, nonché i poteri sanzionatori in linea con la disciplina europea.

Il comma 16 abroga l'articolo 187-*novies* del TUF, la cui disciplina (in materia di prevenzione e individuazione di abusi di mercato) è ora contenuta nell'articolo 16 del regolamento europeo.

Il comma 17 dà attuazione all'articolo 8, comma 3, lettera *f)*, della legge delega, che prescrive di rivedere l'articolo 187-*terdecies* del TUF,

prevedendo che l'autorità giudiziaria o la Consob tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata.

Ciò posto, la relazione del Governo dà atto che, dopo l'entrata in vigore della legge delega, sono intervenute le sentenze della Corte di giustizia europea del 20 marzo 2018, in relazione al doppio binario sanzionatorio e al principio del *ne bis in idem* nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato. In particolare, secondo la Corte di giustizia europea, il cumulo di sanzioni penali e amministrative può essere previsto se strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo consistente nel proteggere l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

Secondo il Governo, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla corretta applicazione dei principi contenuti nelle sentenze della Corte, l'intervento modificativo che si propone nel TUF è quello «minimale» che prevede l'adeguamento della norma vigente a quanto espressamente richiesto dalla legge delega.

Sempre secondo il Governo, qualora, ad esito dei procedimenti in corso, risulti necessario apportare ulteriori modifiche non solo all'articolo 187-*terdecies* ma anche ad altri articoli contenuti nel Capo V del TUF, che disciplina i rapporti tra procedimenti (articoli dal 187-*decies* a 187-*terdecies* del TUF), occorrerà valutare se il criterio di delega di cui sopra è sufficiente oppure è necessaria una nuova delega legislativa.

Sottolinea infine l'esigenza di tener conto della giurisprudenza CEDU più recente secondo cui, differentemente dalla giurisprudenza consolidata, sussiste l'esigenza di lasciare agli Stati contraenti una certa discrezionalità nel decidere come garantire nei rispettivi ordinamenti il diritto al *ne bis in idem*. Inoltre, la Corte ha sottolineato come numerosi ordinamenti europei conoscano un sistema di doppio binario' di procedimenti e sanzioni penali e (almeno formalmente) amministrative, da sempre giudicato in linea con le rispettive tradizioni costituzionali. Muovendo da queste premesse, la Corte ha affermato che in linea di principio l'articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive che si articoli – nel quadro di un approccio unitario e coerente – attraverso procedimenti distinti, purché caratterizzati da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta e da risposte sanzionatorie cumulate che non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato.

Si riserva di formulare una proposta di parere in esito ai rilievi che saranno formulati nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSTELLARI avverte che nella giornata odierna sarà trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione decreto-legge n. 73 del 2018 e che, pertanto, ulteriori sedute saranno convocate nella giornata di domani e di giovedì.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 16, 20 E 29

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 17 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(542) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante***

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si richiede la Relazione tecnica sull'emendamento 1.5, che esclude, per l'anno in corso, l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inseriti nella filiera degli appalti di lavori, servizi e forniture verso la pubblica amministrazione che non abbiano emesse le fatture attraverso il sistema elettronico, con una copertura peraltro non appropriata.

Comporta maggiori oneri la proposta 1.6, che dispone la diminuzione delle accise sui carburanti con compensazione mediante le maggiori entrate IVA derivanti dall'incremento del prezzo del greggio; infatti, tale emendamento, oltre a determinare un minore gettito immediato, a fronte di un'entrata da quantificare, reca comunque una copertura sul bilancio a legislazione vigente, in violazione dei principi di contabilità pubblica. Altresì, determina maggiori oneri l'emendamento 1.7, analogo all'1.5 e privo di copertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore. In particolare, segnala che l'emendamento 1.5 determina una perdita di gettito a seguito della eliminazione delle sanzioni stabilite per la violazione degli obblighi di fatturazione elettronica, non adeguatamente compensata dalla copertura prevista dalla proposta emendativa, che peraltro presenta profili di criticità dal punto di vista tecnico. In modo analogo, l'emendamento 1.7 determina una perdita di gettito, priva in questo caso di qualunque copertura finanziaria. L'emendamento 1.6, che riprende una misura simile risalente al 2007, presenta un meccanismo di funzionamento non conforme alle regole di contabilità, a causa della mancanza di chiarezza e definizione del maggior gettito delle accise posto a copertura della riduzione dell'IVA.

Il senatore MARINO *(PD)*, in relazione all'emendamento 1.6, chiede in modo costruttivo delucidazioni al rappresentante del Governo sui profili da modificare al fine di predisporre un meccanismo osmotico tra incremento delle accise e riduzione dell'IVA che assicuri il rispetto delle norme di contabilità pubblica.

La senatrice SBROLLINI *(PD)*, associandosi alle considerazioni del senatore Marino, chiede se vi sia margine per una riformulazione della disposizione che consenta di modificare la posizione del Governo sull'emendamento in questione.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che il Governo non ha, in linea di principio, una posizione pregiudizialmente contraria al meccanismo prefigurato dall'emendamento 1.6. Rileva, tuttavia, che la sede propria per una discussione del genere sia rappresentata dalla Commissione di merito, giacché la Commissione bilancio deve limitarsi a valutare i soli profili di onerosità della disposizione in esame. Al riguardo, dichiara comunque la disponibilità del Governo a valutare un eventuale ordine del giorno in materia, che potrebbe anche essere presentato, considerati i ristretti tempi di esame, direttamente in Assemblea.

Il senatore MARINO *(PD)* chiede di valutare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6, anche come concreta manifestazione di apertura da parte del Governo sul tema.

Il senatore TURCO *(M5S)* ritiene più corretto e in linea con le regole di contabilità pubblica, esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.6, in considerazione, appunto, della indeterminatezza della copertura prevista.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* interviene sull'emendamento 1.5, dissentendo dalla posizione espressa dal relatore e dal Governo e ritenendo, al riguardo, configurabile al massimo un parere di semplice contrarietà. A suo avviso, infatti, la proposta risulta corredata da una ade-

guata copertura, che attinge ai Fondi speciali di parte corrente. Aggiunge, infine, che la perdita di gettito prefigurata dal rappresentante del Governo appare del tutto teorica, restando comunque pienamente operante la tracciabilità dei pagamenti.

Il PRESIDENTE rileva che la copertura prevista dall'emendamento 1.5 risulta incompleta, mancando l'indicazione dello specifico Ministero sul cui accantonamento è previsto l'utilizzo di quota parte delle risorse. Ritiene, pertanto, inevitabile esprimere un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL'OLIO *(M5S)*, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6 e 1.7. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE *(Medium Altitude Long Endurance)* e potenziamento delle capacità *Intelligence*, *Surveillance* & *Reconnaissance* della Difesa» (n. 2)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla discrasia tra l'andamento temporale della spesa, stabilito dalla nota tecnica in quindici anni, e la durata complessiva del programma di acquisizione degli aeromobili a pilotaggio remoto, stimabile in venti anni.

Interviene il senatore TURCO *(M5S)* per segnalare l'esigenza di ridefinire la data di decorrenza del programma in titolo, allo stato fissata al 2017, a normale decorso, nonché per formulare una richiesta di delucidazioni al rappresentante del Governo su ulteriori costi accessori connessi all'attuazione dell'operazione.

Il sottosegretario VILLAROSA, in relazione ad alcune delle questioni poste, mette a disposizione dei senatori una serie di note tecniche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g)*, *h)* e *r)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione documentazione istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

La relatrice FERRERO *(L-SP)*, intervenendo incidentalmente su profili di merito del provvedimento in titolo, paventa il rischio che un eccessivo irrigidimento della normativa possa comportare conseguenze economiche negative per il relativo comparto, con un possibile impatto indiretto sulla finanza pubblica.

Si riserva quindi di predisporre, anche sulla base della documentazione già messa a disposizione dal Governo, una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *f)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il sottosegretario VILLAROSA, con riferimento alle questioni poste nelle precedenti sedute dai senatori, mette a disposizione dei senatori documentazione istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tria e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che dell'odierna procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente BAGNAI introduce la procedura informativa.

Il ministro TRIA espone le linee programmatiche del suo Dicastero in materia fiscale e creditizia.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti la senatrice BOTTICI *(M5S)* e i senatori DE BERTOLDI *(FdI)*, MONTANI *(L-SP)*, SCIASCIA *(FI-BP)*, D'ALFONSO *(PD)*, COMINCINI *(PD)* e STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Segue l'intervento del ministro TRIA, in risposta ai quesiti.

Il presidente BAGNAI ringrazia il Ministro dell'economia e delle finanze e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

Dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(542) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente BAGNAI dichiara l'improcedibilità degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 per estraneità della materia. Dà quindi conto del parere della 5ª Commissione, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno G/542/1/6, sul quale esprimono parere contrario il relatore MONTANI *(L-SP)* e il sottosegretario GARAVAGLIA.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* rileva la coerenza fra l'ordine del giorno e le dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze riguardo il tema della lotta all'evasione fiscale, precedentemente rese nel corso delle comunicazioni alla Commissione.

L'ordine del giorno G/452/1/6 è quindi posto in votazione.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, sottolineando la necessaria discontinuità delle linee condivise dalle forze di maggioranza con le politiche attuate nella scorsa Legislatura, contraddittorie rispetto alla dichiarata volontà di contrastare l'evasione fiscale, come reso evidente dalla limitazione dell'ambito di utilizzo dello strumento penale.

Verificata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/542/1/6, messo ai voti, è respinto.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative.

Sull'emendamento 1.4 ha la parola il relatore MONTANI *(L-SP)* , il quale esprime parere contrario, pur riservandosi un ulteriore approfondimento nel caso di presentazione in Assemblea della medesima proposta.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime in senso conforme.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* giudica positivamente la possibilità di un'apertura riguardo al contenuto dell'emendamento 1.4, la cui finalità consiste nel contemperare le esigenze della categoria direttamente interessata dal provvedimento con il processo di introduzione della fatturazione elettronica. Ritira quindi la proposta 1.4.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.7.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* e il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.5 e 1.7.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, e a richiedere al contempo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il calendario è stato integrato, per la giornata di domani, con l'audizione informale dell'Unatras (Unione nazionale delle associazioni dell'autotrasporto merci) sul prospettato fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci conto terzi annunciato per il 6-9 agosto prossimi.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* sollecita la calendarizzazione dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, invitando altresì a programmare, per il futuro, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immeditata in Commissione, come ora previsto dalla riforma del regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE rende noto che l'audizione del ministro Toninelli si svolgerà martedì 31 luglio alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Pepe ha dato conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato alla seduta dell'11 luglio.

Il senatore NENCINI *(Misto-PSI)* dichiara il proprio voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, che è approvato all'unanimità.

(624) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SANTILLO *(M5S)* illustra il provvedimento, che persegue l'esigenza di incrementare la capacità operativa delle autorità costiere libiche mediante la cessione a titolo gratuito di unità navali in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza, da destinare alle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani e alle attività di soccorso e di salvaguardia della vita umana in mare.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il provvedimento si inserisce nell'ambito dei vigenti accordi bilaterali e di cooperazione tra Italia e Libia, che già in passato hanno consentito di mettere a disposizione della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici motovedette italiane, nonché di provvedere alle attività di manutenzione e di addestramento del personale.

L'articolo 1 del decreto-legge autorizza la cessione a titolo gratuito al Governo della Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, di un massimo di 12 unità navali. In particolare, potranno essere cedute fino a 10 unità navali CP, classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e fino a due unità navali da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza.

Per il ripristino dell'efficienza e il trasferimento delle imbarcazioni dall'Italia alla Libia sono quindi assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, 695.000 euro e 455.000 euro per il 2018.

Sempre per il 2018, l'articolo 2 del decreto-legge stanzia dei fondi per la manutenzione delle unità navali cedute nonché per lo svolgimento delle attività di addestramento e di formazione del personale libico della Guardia costiera e degli organi per la sicurezza costiera al fine di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani. Si tratta, in particolare, di un'autorizzazione di spesa di 800.000 euro per il Ministero delle infrastrutture e di 570.000 euro per il Ministero dell'economia.

L'articolo 3 reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, complessivamente pari a 2.520.000 per il 2018.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Segnala che nella relazione tecnica allegata al provvedimento sono individuate le unità navali oggetto di cessione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, oltre che dell'attuale sede di assegnazione, anche degli oneri quantificati per le varie attività previste (ripristino in efficienza, consumi e oneri del personale per il trasferimento dell'unità, manutenzione).

Con riferimento alle motovedette del Corpo delle capitanerie di porto da cedere, specifica che si tratta di natanti entrati in servizio tra il 1997 e il 2000. Le unità della classe 500 nel suo complesso sono entrate in servizio tra il 1997 e il 2009 e non sono più in produzione. Sono mezzi in vetroresina, con una lunghezza di circa 10 metri, una velocità massima di 35 nodi e un'autonomia di 200 miglia nautiche. Hanno un equipaggio di tre persone e sono particolarmente adatti al pattugliamento costiero. Ad oggi la Guardia costiera dispone di 587 mezzi, 330 dei quali sono motovedette. Tra queste ultime, le unità della classe 500 sono 69, numero che include le 10 da cedere.

Il trasferimento dai porti italiani a quelli libici avverrà in «convoglio», con l'assistenza di unità navali maggiori: sono stimati quattro giorni di navigazione, comprensivi delle eventuali soste tecniche (il costo di trasferimento varia da unità a unità perché sono dislocate in varie parti del territorio nazionale). In attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche, è stata prevista la fornitura di un supporto logistico fino al 31 dicembre 2018, che verrà assicurata mediante la presenza in territorio libico di idoneo operatore economico. Per la formazione e l'addestramento del personale della Guardia costiera e degli organi per la sicurezza costiera libici da parte della Guardia costiera italiana, è preventivato un corso di addestramento di 28 giorni a favore di 20 frequentatori. Anche in questo caso, è indicata nel dettaglio la quantificazione degli oneri in relazione alle singole voci di spesa.

Con riferimento alle unità cedute dalla Guardia di finanza, della stessa tipologia dei guardiacoste precedentemente forniti alla Libia e ancora oggi impegnati nel pattugliamento delle aree marittime di loro competenza, specifica che la consegna avverrà nel territorio nazionale. Anche

in questo caso è prevista la fornitura di un supporto logistico fino al 31 dicembre 2018. Le attività di addestramento degli equipaggi verranno svolte dalla Guardia di finanza.

Interviene in discussione generale il senatore MARGIOTTA *(PD)*, evidenziando come l'atto in esame si ponga in continuità con il memorandum con la Libia sottoscritto dal precedente governo e con la positiva azione avviata dall'allora ministro Minniti. Nello specifico chiede di valutare attentamente alcuni aspetti, che potrebbero essere inseriti nel parere:

– l'impatto della cessione sul patrimonio dello Stato,

– l'eventuale indebolimento di alcune componenti della Guardia costiera a seguito della cessione stessa,

– l'idoneità allo scopo di un addestramento di 28 giorni per 20 partecipanti, che a una prima analisi sembrerebbe abbastanza ridotto.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* ricorda incidentalmente che l'onere totale è di 2 milioni 520 mila euro, che si tratta di una piccola quota delle imbarcazioni a servizio della Guardia costiera e che i mezzi hanno un'età di circa vent'anni.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* chiede innanzitutto se il valore dichiarato nella relazione tecnica corrisponda a quello effettivo dei natanti ceduti.

Nel merito, saluta positivamente il provvedimento, che segna il passaggio da dichiarazioni propagandistiche ad azioni concrete per il rafforzamento e la stabilità delle istituzioni libiche, in particolare se i mezzi ceduti serviranno a contrastare i trafficanti. Si conferma il ruolo chiave dell'Italia in Libia e nel Mediterraneo, riconosciuto anche dalle Nazioni Unite, nonché le capacità, materiali e addestrative, del Paese. Nel complesso esprime un giudizio positivo.

Interviene il senatore DE FALCO *(M5S)* per precisare che, sulla base delle proprie conoscenze, le unità della classe CP 500 cedute sono tra le meno recenti e performanti a disposizione del Corpo e che anche il loro valore, escluse le manutenzioni, è comunque ridotto.

Nota, inoltre, come il periodo di 28 giorni di addestramento sia a suo avviso adeguato, trattandosi di unità di piccole dimensioni e che non presentano difficoltà di conduzione. Rileva poi l'opportunità che il trattamento di vitto e alloggio riservato ai militari libici dal decreto, venga uniformato a quello vigente per il personale italiano.

Il sottosegretario RIXI precisa che l'adozione del decreto-legge è stata preceduta da un coordinamento con il comando delle Capitanerie di porto volto a evitare che la cessione comportasse una scarsità di mezzi ovvero una riduzione dell'operatività. Quanto alle motovedette, si tratta di unità comunque destinate a una sostituzione in tempi brevi e attualmente non impiegate in compiti operativi: i fondi per la manutenzione stanziati

dal provvedimento sono proprio finalizzati a consentirne la piena funzionalità. Lo stesso discorso vale per i mezzi della Guardia di finanza. Ricorda infine che parte dei fondi sono destinati a disinstallare strumentazioni che possono essere utilizzate solo dalle forze militari italiane.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SANTILLO *(M5S)* presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, che è approvato dalla Commissione.

(648) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI *(M5S)* illustra, in qualità di relatore, il provvedimento, finalizzato al riordino delle attribuzioni e delle competenze di alcune amministrazioni centrali dello Stato:

– Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: acquisisce le funzioni in materia di turismo già del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: assume compiti di coordinamento su interventi di emergenza ambientale e di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo già attribuiti alla Presidenza del Consiglio;

– Presidenza del Consiglio: sono riordinate e rafforzate le attribuzioni di indirizzo e coordinamento in materia di famiglia e disabilità;

– Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: sono unificate le procedure per le verifiche di vulnerabilità delle scuole nelle zone sismiche.

Rileva, in via generale, che la competenza della Commissione è investita per alcuni, limitati, aspetti.

In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge conferma la partecipazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Comitato interministeriale istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 per la definizione degli indirizzi di intervento e il monitoraggio anche sanitario nei siti inquinati della regione Campania («terra dei fuochi»), organo la cui composizione è modificata in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che sopprime il Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle fun-

zioni di indirizzo e coordinamento del progetto «Casa Italia» (definito a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, anche in funzione di prevenzione e sicurezza). Il progetto rimane in essere e la competenza resta comunque attribuita alla Presidenza del Consiglio, ma non attraverso un Dipartimento ad *hoc*.

In quel contesto si dispone anche il trasferimento al Fondo unico per l'edilizia scolastica della parte di risorse stanziate dall'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 e gestite dal soppresso Dipartimento «Casa Italia»: si tratta degli stanziamenti per le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico. La disposizione, spiega, è finalizzata a favorire, mediante l'unificazione della gestione degli interventi presso il Ministero dell'istruzione, la conclusione di un procedimento già avviato con avviso pubblico da tale Dicastero.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* esprime una valutazione complessivamente negativa del provvedimento, che sembra essere informato alla ricerca della novità legislativa fine a se stessa e sopprime strutture specializzate per ripresentarle nella loro precedente configurazione. Rilevando incidentalmente forti criticità nell'attribuzione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, si sofferma sulla soppressione del Dipartimento «Casa Italia», già presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, domandando quale sia il destino dei progetti e delle iniziative avviate in quel contesto, nonché dei relativi fondi: in questi anni, infatti, è stato possibile svolgere un'opera che i Dicasteri competenti in precedenza non avevano condotto.

Anche il senatore ASTORRE *(PD)* dà un giudizio negativo del provvedimento, che sembra guidato da un lato dalla volontà del Ministro delle politiche agricole di affermare una propria posizione di forza nel Governo e, dall'altro, dall'intento di cancellare tutto ciò che è stato realizzato dal precedente Esecutivo. Sul primo aspetto, senza nulla togliere alle eccellenze dell'enogastronomia italiana, non reputa congrua questa nuova configurazione. Sul secondo, rileva che «Casa Italia» aveva rappresentato un esempio positivo per le opere di prevenzione: l'unificazione delle competenze presso la Presidenza del Consiglio costituiva una risposta alla complessità delle questioni trattate e si mostrava essenziale soprattutto per la garanzia della sicurezza degli edifici scolastici. Esprime riserve sul fatto che il solo Ministero dell'istruzione possa essere in grado di provvedervi, peraltro senza il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* si associa alle considerazioni del senatore Astorre circa le attribuzioni in materia di turismo: la competenza personale del ministro Centinaio non è sufficiente a giustificare una soluzione a suo avviso meno efficace rispetto a quella della permanenza in

capo al Ministero dei beni culturali ovvero, in subordine, al ripristino di un Dicastero dedicato.

Si appella poi alla competenza tecnica del Presidente della Commissione per il mantenimento delle attuali deleghe in materia di dissesto idrogeologico, nonché di edilizia scolastica. Se l'accorpamento di quelle funzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva risposto a un criterio di agevolazione del procedimento di spesa, si domanda se la tendenza opposta seguita dal decreto-legge non sia espressione di una volontà di ridurre gli spazi riservati al Presidente del Consiglio.

Circa il progetto «Casa Italia» manifesta stupore per il ritorno al passato: si trattava infatti di un'idea del senatore Renzo Piano e dell'ex rettore del Politecnico di Milano, non caratterizzata politicamente.

Pur nella generale contrarietà al provvedimento si riserva di chiedere a nome del suo Gruppo l'inserimento di osservazioni nel parere.

La senatrice FAGGI *(L-SP)* critica l'enfasi di alcune delle espressioni con cui i senatori del Partito Democratico intervenuti hanno manifestato il proprio dissenso: si tratta peraltro di giudizi squisitamente politici che investono il decreto-legge nel suo complesso e non solo gli aspetti di competenza di questa Commissione. Al fine di scindere le valutazioni politiche da quelle tecniche e concentrarsi sulle seconde, chiede al Presidente di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire i dovuti approfondimenti.

Il senatore CAMPARI *(L-SP)* si associa allo stupore per i toni utilizzati, a suo avviso non consoni a un dibattito in Commissione. Ritiene che il collegamento tra agricoltura e turismo sia invece strategico per lo sviluppo del Paese.

Il sottosegretario RIXI osserva che il nuovo Governo, nei limiti consentiti dall'ordinamento, sta cercando di adeguare le proprie articolazioni senza incrementare i costi e sulla base di una valutazione di efficienza ed efficacia, nonché di priorità della propria azione.

La passata legislatura si è caratterizzata per la creazione di diverse strutture presso la Presidenza del Consiglio – con risultati non sempre efficaci – frutto forse una diffidenza del Presidente del Consiglio *pro tempore* nei confronti dei propri ministri: è perciò giusto che le funzioni tornino in capo ai Dicasteri competenti, e non è corretto sostenere che queste non possano essere esercitate al di fuori della Presidenza del Consiglio. Nello specifico di «Casa Italia», precisa che il quadro non è interamente negativo ma ha prodotto risultati inferiori alle aspettative.

Anche l'efficacia delle soluzioni adottate dal decreto dovrà successivamente essere oggetto di valutazione.

Conclude dando conto dell'attivazione di sedi di dialogo su alcuni singoli aspetti critici del riordino.

Il PRESIDENTE, anche in considerazione delle richieste della senatrice Faggi, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta del relatore e alla luce di quanto emerso nelle audizioni, sono stati chiesti contributi scritti agli Ispettorati di porto delle regioni competenti per il bacino del Po.

Dà anche conto dell'intenzione del relatore di coordinarsi con la relatrice presso la IX Commissione della Camera dei deputati, per poter predisporre un parere condiviso tra i due rami del Parlamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 624

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto della necessità di garantire adeguati *standard* di sicurezza della navigazione nel Mar Mediterraneo ed al contempo gestire correttamente le dinamiche dei fenomeni migratori contenendo la pressione, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia che vedono l'Italia in prima linea nel fronteggiare le situazioni di emergenza in mare;

ravvisata la necessità di attribuire la massima priorità all'esigenza di salvaguardare la vita umana in mare,

esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 17 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL SETTORE AGRICOLO (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL AGROALIMENTARE) SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 17 luglio 2018

Sottocommissione per i pareri

3ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (n. 34): osservazioni favorevoli con rilievo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Michele Tiraboschi, in rappresentanza di ADAPT.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione di rappresentanti di ADAPT

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 luglio.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, in rappresentanza di ADAPT, il professor TIRABOSCHI, che si sofferma sulle problematiche connesse ai temi dell'indagine.

Prendono la parola, per porre quesiti e formulare considerazioni, la senatrice PARENTE *(PD)*, i senatori AUDDINO *(M5S)*, BERGESIO *(L-SP)*, FLORIS *(FI-BP)*, PUGLIA *(M5S)*, PATRIARCA *(PD)*, la senatrice MATRISCIANO *(M5S)* e la presidente CATALFO.

Replica il professor TIRABOSCHI per integrare il precedente intervento e dare risposta ai quesiti.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione odierna e ricorda che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(648) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DE VECCHIS *(L-SP)*, nel soffermarsi sugli ambiti di competenza della Commissione, illustra l'articolo 3, che individua un complesso di funzioni spettanti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, al quale, con il comma 1, vengono attribuite le tematiche attinenti alle politiche per la famiglia, l'adozione di minori e l'infanzia e l'adolescenza, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento in favore delle persone con disabilità, quali l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità. Il relatore si sofferma poi sulla lettera *d),* che attribuisce alla Presidenza del Consiglio o al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, la cui dotazione viene trasferita dallo stato di previsione del Ministero del lavoro al bilancio della Presidenza medesima. In proposito, ricorda che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) è destinata ad interventi in materia di assistenza familiare, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Sempre con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità, segnala che sono attribuiti al Ministro delegato per la famiglia il compito di presentare una relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* e la definizione delle linee per la redazione della certificazione di disabilità in età evolu-

tiva. Il comma 7 reca infine uno stanziamento per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 250 migliaia di euro per il 2018 ed a 500 migliaia di euro annui a decorrere dal 2019.

In conclusione, il relatore si riserva di proporre una bozza di parere al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde all'interrogazione n. 3-00036, a prima firma della senatrice Boldrini, sull'inclusione della fibromialgia nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Premette che il Ministero della salute rivolge da tempo la debita attenzione alla fibromialgia, patologia cronica oggetto di un numero crescente di richieste concernenti l'assistenza sanitaria. In particolare il Ministero sta proseguendo nel percorso di sensibilizzazione delle altre Istituzioni sanitarie coinvolte nonché della stessa classe medica in generale: tutto ciò, come auspicato dalla senatrice interrogante, al fine di valutare un eventuale inserimento tra le patologie soggette a specifica tutela.

In merito alle iniziative adottate dal Governo e, in particolare, dal Ministero della salute in relazione agli impegni contenuti nella risoluzione n. 8-00270 approvata alla Camera dei Deputati nel corso della passata legislatura, assicura che gli uffici del Ministero si sono attivati immediatamente dopo l'approvazione all'unanimità della citata risoluzione, e che tali impegni debbono ritenersi fatti propri anche dall'attuale Governo.

Ciò posto, passa ad evidenziare lo stato di attuazione relativo ai principali impegni contenuti nel citato atto di indirizzo.

Circa l'individuazione di criteri oggettivi ed omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlate alla sindrome fibromialgica ai fini del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione, ritiene innanzitutto di dover premettere che si deve al Ministero della salute se, a fronte di valutazioni scientifiche non univoche, la questione è stata nuovamente sottoposta al Consiglio Superiore di Sanità, il quale, nell'esprimere all'unanimità, nella seduta del 14 marzo 2017, il proprio parere favorevole al documento «Proposta progettuale per la definizione dei *cut-off* della Fibromialgia» con l'allegato «*Case Report Form* – Studio Fibromialgia», ha proposto l'adozione di uno specifico progetto di ricerca che potrà essere valutato nell'ambito del prossimo bando di ricerca finalizzata come progetto di rete.

A tale specifico riguardo, informa che il 21 settembre 2017 u.s. la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Intesa sul «Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017-2019», corredato dallo schema di bando della ricerca finalizzata. Detto schema contempla una specifica sezione (sezione E) dedicata alla realizzazione dei programmi di rete e, stante l'elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, prevede che le aree tematiche (non i singoli progetti di ricerca) oggetto dei programmi di rete vengano proposte dalle Regioni, le quali operano, insieme al Ministero della salute, come istituzioni cofinanziatrici, con una quota minima di finanziamento pari a 300.000 euro per ciascuna area tematica di interesse.

Ricorda, a tal proposito, che un programma di rete deve essere finanziato, oltre che dal Ministero della salute, anche da almeno tre diverse Regioni e che la prossima edizione del bando è prevista per gli inizi del 2019: entro tale data, dunque, si potrà comprendere se l'interesse per questa finalità di ricerca sia stato condiviso anche da almeno tre Regioni, disposte a cofinanziare il progetto in parola.

Più in generale, riferisce che, in esito ai risultati che saranno conseguiti dalle varie attività di studio e ricerca, l'eventuale inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione al ticket sanitario potrà essere valutato in seno alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale, la quale, in tal caso, provvederà ad individuare le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, appropriate per il monitoraggio della fibromialgia e la prevenzione degli eventuali aggravamenti.

Tiene a precisare che proprio in ragione degli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare, in aggiunta al percorso ordinario, costituito

dalle valutazioni di competenza della Commissione per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, sono state attivate ulteriori iniziative finalizzate ad agevolare ulteriori valutazioni attraverso il confronto con i referenti delle società scientifiche maggiormente riconosciute nello specifico settore medico.

In tale contesto, desidera segnalare in particolare l'iniziativa della Società Italiana di Reumatologia (SIR) grazie alla quale sono stati presi contatti con alcuni esperti italiani dell'Università di Ancona, che hanno svolto uno studio multicentrico con l'obiettivo di determinare i «*cut-off*» di severità di malattia, al fine di consentire una razionale stratificazione terapeutica e prognostica dei pazienti. Soggiunge che i dati di tale progetto, in attesa di pubblicazione, saranno dunque sottoposti alla comunità scientifica e potranno costituire un valido contributo per le valutazioni ministeriali.

In merito al tema dell'informazione e sensibilizzazione sulle condizioni rare e malattie croniche quale la fibromialgia, riporta alla Commissione gli elementi acquisiti da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale svolge attività integrate di sanità pubblica, sorveglianza, monitoraggio, ricerca scientifica, formazione e informazione per cittadini e professionisti in ogni ambito della salute.

In particolare, il Centro Nazionale Malattie Rare organizza percorsi formativi per professionisti su tematiche di interesse e fornisce informazioni (su ospedali di riferimento, esenzioni nazionali e/o regionali, associazioni di pazienti, normativa, ecc.) attraverso vari strumenti, fra cui il Telefono Verde Malattie Rare (800.896949).

Nell'ultimo anno e mezzo il servizio ha accolto e soddisfatto oltre 65 richieste di informazioni sulla fibromialgia rivolte da pazienti e professionisti, e riguardanti soprattutto le possibilità di codice di esenzione ed i centri clinici di riferimento.

Sulla base di questi elementi, reputa, pertanto, appropriato e necessario che corsi di formazione dedicati più specificatamente a singole malattie o gruppi di malattie siano anche pertinenza delle Aziende Sanitarie Locali e dei Centri Clinici di II e III livello, e/o Società scientifiche con «*expertise*» nell'ambito della patologia.

In conclusione, ritiene di poter rassicurare la senatrice interrogante sul fatto che, anche in ragione dei significativi impegni assunti dal Governo in sede parlamentare, il Ministero della salute proseguirà nel percorso, già intrapreso, di attento esame delle problematiche connesse alla fibromialgia, a complessivo beneficio dei tanti pazienti affetti da tale patologia.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando che alla citata risoluzione parlamentare è stata data attuazione solo parziale. Preannuncia pertanto ulteriori iniziative volte all'approfondimento delle problematiche trattate dall'interrogazione appena svolta.

Il PRESIDENTE, in assenza del senatore Siclari, propone di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00059, di cui egli è unico firmatario.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (COM(2018) 233 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, riferisce sull'atto dell'Unione europea in titolo.

La Comunicazione della Commissione europea in esame illustra le principali azioni da intraprendere al fine di utilizzare il potenziale delle tecnologie digitali nell'ambito della sanità e dell'assistenza, secondo gli obiettivi già delineati in materia nelle Conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2017. Tra le principali sfide comuni a tutti i Paesi membri – individuate dalla Comunicazione – figurano l'invecchiamento della popolazione, la multimorbilità (presenza di più patologie o condizioni croniche), la carenza del personale sanitario, le malattie legate a fattori di rischio (tabacco, alcol, obesità), la presenza di malattie che pongono problemi specifici come le malattie rare o quelle neurodegenerative, la resistenza agli antibiotici nonché la presenza di patogeni nuovi o riemergenti. A fronte di tali questioni, la Commissione rileva l'andamento sempre crescente dei costi pubblici sostenuti dai Paesi membri. Nel documento si sottolinea che tale contesto impone ai sistemi sanitari ed assistenziali europei di rinnovarsi, anche sviluppando gli strumenti offerti dalla digitalizzazione, rispetto ai quali la Commissione rileva ritardi e lentezze: la frammentazione del mercato e la mancanza di interoperabilità tra i sistemi limitano ancora i vantaggi di un mercato unico digitale nel settore sanitario.

Un primo tema svolto dalla Comunicazione è relativo all'accesso e alla condivisione in sicurezza dei dati sanitari. L'obiettivo richiamato dalla Commissione è quello dell'accesso dei cittadini ad un registro elettronico da qualsiasi territorio all'interno dell'Unione europea. Lo scambio transfrontaliero di dati sanitari (che dovrebbe arrivare a coinvolgere 22 Stati membri nel 2020) avviene su servizi digitali (infrastruttura *eHealth)* ed è basato sull'adesione volontaria delle autorità sanitarie e limitato ai fascicoli dei pazienti e alle prescrizioni.

Al riguardo, la Commissione intende: rivedere i requisiti e il funzionamento della rete *eHealth* per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari; adottare specifiche raccomandazioni per estendere lo scambio alle cartelle cliniche, attualmente escluse; individuare ulteriori risorse finanziarie per lo scambio dei dati sanitari.

In tema di accesso e condivisione dei dati sanitari, è posta in rilievo nella Comunicazione l'entrata in vigore (il 25 maggio 2018) del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali: la Commissione intende monitorare l'attuazione del regolamento in questione con particolare riferimento alle sue ricadute in ambito sanitario.

Ulteriore tema trattato riguarda la qualità dei dati in vista della promozione della ricerca, della prevenzione e di una sanità e un'assistenza personalizzate. Il documento in esame sottolinea l'importanza della medicina personalizzata, un approccio che si giova della disponibilità e condivisione di dati sanitari e genomici. Occorre inoltre, secondo quanto affermato nella Comunicazione, facilitare l'uso dei medesimi dati per lo sviluppo delle politiche sanitarie e della ricerca. A tale scopo la Commissione intende testare alcune applicazioni pratiche relative a progetti pilota dedicati alla diagnosi rapida delle malattie rare, alla prevenzione delle epidemie e all'individuazione delle minacce infettive transfrontaliere. Viene inoltre posto in rilievo l'uso di megadati raccolti al di fuori di sperimentazioni cliniche formali («dati reali»).

Riguardo ai succitati profili, la Commissione intende costituire un meccanismo per il coordinamento volontario di autorità e di altre parti interessate per promuovere la condivisione e l'interoperabilità, ivi inclusa una rete europea sulla genomica con l'impegno di collegamento alle iniziative «omiche» in corso e di mappatura delle cellule umane. La Commissione intende quindi individuare specifici finanziamenti per avviare l'avvio delle azioni pilota e per lo sviluppo delle specifiche tecniche volte ad assicurare la sicurezza dell'accesso e della condivisione dei dati.

Secondo il documento in esame, l'approccio dell'assistenza incentrata sulle persone assume rilevanza anche sotto l'aspetto della prevenzione e del benessere. Tale aspetto, ad avviso della Commissione, assume particolare rilevanza alla luce dell'aumento della domanda di assistenza legato all'invecchiamento della popolazione, alla cronicità e alla multimorbilità. Il documento sottolinea quindi l'importanza degli approcci incentrati sulle persone che permettono ai cittadini di assumersi la responsabilità della loro salute e migliorare il proprio benessere.

Riguardo a tali profili la Commissione intende: promuovere principi comuni per convalidare e certificare le tecnologie sanitarie; promuovere le competenze dei cittadini, dei pazienti e degli operatori socio-assistenziali nell'uso di soluzioni digitali; sostenere finanziariamente lo scambio di pratiche migliori e innovative, il rafforzamento delle capacità e l'assistenza

tecnica per le autorità sanitarie e assistenziali; informare gli interessati sulla possibilità di accedere a investimenti e appalti innovativi per la digitalizzazione in materia sanitaria.

A conclusione del documento vengono sunteggiate le tappe future del percorso delineato, incentrate sulla diffusione di tecnologie digitali che si adattino alle realtà locali e siano concepite per venire incontro alle esigenze delle persone, al fine di sostenere le strategie di riforma dei sistemi sanitari da parte degli Stati membri. Il rapido impiego delle nuove soluzioni offerte, rileva infine la Commissione, è possibile solo attraverso la cooperazione di tutti gli attori, la condivisione delle esperienze, la misurazione degli effetti e la diffusione degli strumenti innovativi tra gli Stati membri e le regioni.

Il PRESIDENTE relatore propone di svolgere un ciclo di audizioni informative, allo scopo di integrare le conoscenze della Commissione circa i temi trattati dall'atto in esame.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 15 di martedì 24 luglio.

Seguono interventi incidentali sull'ordine dei lavori.

Il senatore FARAONE *(PD)* chiede che la Presidenza della Commissione prenda in considerazione la possibilità di nominare un correlatore tra i Commissari appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* sottolinea che sulle tematiche trattate dall'atto in esame sarà cruciale acquisire il punto di vista della Ministra della salute e segnala, con l'occasione, che gli risultano iniziative in corso da parte della CONSIP in materia di fascicolo sanitario elettronico.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* ravvisa l'opportunità di sentire, nell'ambito del ciclo di audizioni informative, rappresentati dell'Osservatorio sull'innovazione digitale in sanità, nonché esponenti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Si riserva, peraltro, di far pervenire ulteriori proposte di audizione entro il termine indicato dal Presidente.

La senatrice CANTÙ *(L-SP)* si associa alle considerazioni svolte dal senatore Zaffini e dalla senatrice Rizzotti circa l'importanza di audire, su un tema strategico quale quello della digitalizzazione del settore sanitario, la Ministra della salute e i rappresentanti di Regioni e Province autonome.

Il PRESIDENTE, quanto alla richiesta avanzata dal senatore Faraone, si riserva una valutazione, anche alla luce della prassi osservata in proposito dalla Commissione nella passata legislatura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione della Ministra della salute sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso giovedì 12 luglio, si terrà il prossimo mercoledì 25 luglio, presso la Camera dei deputati, con prosecuzione della procedura informativa, per la replica della Ministra, in una data successiva, presso il Senato della Repubblica.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* auspica che i Gruppi possano disporre di un tempo congruo per lo svolgimento degli interventi nell'ambito della discussione successiva alla relazione della Ministra.

La senatrice BINI *(PD)* si associa all'auspicio testé formulato: un contingentamento dei tempi in sede di audizione della Ministra sarebbe a suo avviso irrituale.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* suggerisce di prestare maggiore attenzione, in sede di programmazione, al coordinamento tra i lavori delle Commissioni e quelli delle Assemblee, onde evitare ulteriori sconvocazioni: queste ultime sono foriere di disagio per i parlamentari, specie se comunicate in maniera non tempestiva.

Il PRESIDENTE, quanto agli auspici delle senatrici Rizzotti e Bini, assicura che assumerà opportuni contatti con la Presidente della XII Commissione della Camera e con la ministra Grillo, facendo tuttavia rilevare che è sin qui emerso un orientamento comune alle Presidenze di tutte le Commissioni congiunte, in sede di audizione sulle linee programmatiche, a stabilire forme concordate di organizzazione dei lavori, peraltro ampiamente contemplate dalla prassi.

Riguardo al rilievo del senatore Zaffini, pone in evidenza che la sconvocazione della seduta delle Commissioni congiunte 12ª Senato e XII Camera già programmata per lo scorso 12 luglio è stata disposta in relazione a eventi imprevedibili verificatisi durante i lavori dell'Assemblea della Camera. Soggiunge che il relativo messaggio è giunto a ridosso dell'orario preventivato di inizio della seduta delle Commissioni congiunte in quanto si è tentato sino all'ultimo istante utile di tenere ferma l'audizione della Ministra della salute.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata del 3 luglio 2018, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulle problematiche sanitarie connesse all'istituzione del numero unico d'emergenza 112, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nel corso di successive audizioni relative al medesimo argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(218) ***Paola NUGNES. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati***

(570) ***ARRIGONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati***

(627) ***Deputati VIGNAROLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore BRIZIARELLI *(L-SP)*, illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo diretti ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, Commissione già operante dalla XIII legislatura.

L'Atto Senato n. 627, approvato all'unanimità dalla Camera, elenca i compiti attribuiti alla Commissione di inchiesta prevedendo che questa, tra l'altro: indaghi sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sul corrispondente ruolo della criminalità organizzata; individui le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, anche riferite al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, indagando per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni, realizzati dal riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono

alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale. Si prevede inoltre che la Commissione verifichi eventuali comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche riferiti ai servizi di smaltimento degli enti locali, nonché l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato e relative ai siti inquinati, alle attività di bonifica e gestione dei rifiuti radioattivi. Ulteriori compiti riguardano la verifica dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati e della normativa in materia ambientale, nonché l'applicazione della legge sui cosiddetti ecoreati; le attività illecite connesse allo smaltimento dei materiali contenenti amianto e quelle legate al fenomeno degli incendi riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti e discariche abusive; lo svolgimento di sopralluoghi presso gli impianti che adottano procedimenti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, al fine di prevenire gli illeciti.

La Commissione, che riferisce periodicamente alle Camere, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

In materia di testimonianze, l'Atto Senato n. 627 rinvia all'applicazione delle disposizioni degli articoli del codice penale relativi ai delitti contro l'attività giudiziaria. Sono quindi recate norme in materia di acquisizione di atti e documenti, sull'individuazione degli atti da non divulgare e su quelli, attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, coperti dal segreto. Sono previste disposizioni concernenti l'obbligo del segreto, nonché l'organizzazione interna della Commissione e l'informatizzazione dei documenti da questa acquisiti e prodotti.

Sono infine fissati limiti di spesa per il funzionamento della Commissione (100.000 euro per il 2018 e a 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi, a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali).

In relazione all'Atto Senato n. 218, segnala che questo prevede talune ulteriori funzioni in capo alla Commissione in relazione al fenomeno del cosiddetto «rogo di rifiuti», nonché una specifica funzione connessa all'attuazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti. Il testo prevede altresì una dotazione di bilancio di 150.000 euro per l'anno 2019, rispetto ai 200.000 euro previsti dal testo approvato dalla Camera.

Riguardo all'Atto Senato 570, il relatore segnala che tale testo prevede anche un obbligo di rendicontazione dell'attività della Commissione al termine dei lavori; stabilisce infine spese per un importo inferiore (75.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi) rispetto al testo approvato dalla Camera.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* interviene brevemente per rilevare come i contenuti del disegno di legge n. 627 e il modo in cui si è pervenuti alla sua approvazione alla Camera dei deputati inducono a valutare la concreta possibilità di concludere definitivamente l'esame dello stesso in tempi contenuti.

La senatrice NUGNES *(M5S)* concorda sulla possibilità di pervenire ad una rapida approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e coglie l'occasione per sottolineare l'importanza del lavoro svolto dalle precedenti Commissioni d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti anche nella prospettiva di individuare nuove possibili linee di intervento legislativo.

Dopo un breve intervento del relatore BRIZIARELLI *(L-SP)* – che ritiene anch'egli praticabile una conclusione in tempi rapidi della trattazione dei disegni di legge in titolo – la presidente MORONESE rinvia il seguito della discussione congiunta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente MORONESE avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso, a partire dalla seduta di domani, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2018 (Atto Senato 648).

La seduta termina alle ore 15,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 17 luglio 2018

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* chiede delucidazioni sull'esame in Commissione del decreto-legge n. 84 del 2018, sulla cessione di unità navali alla Libia (atto Senato n. 624).

Il PRESIDENTE propone di iniziare l'esame domani e di concluderlo al più tardi entro martedì 24 luglio, coordinando in ogni caso i lavori con la Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (n. 25)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio 2018.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto, con alcuni rilievi. In parti-

colare, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di intervenire sugli articoli 114, comma 1, e 113-*ter*, comma 3, del TUF, al fine di abrogare l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate anche tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, che risulta in contrasto con l'assenza di tale previsione nel regolamento europeo e con il divieto di *gold plating* di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Ritiene, inoltre, utile precisare come l'articolo 3, comma 6, sul ritardo nella comunicazione all'autorità competente delle informazioni privilegiate, si pone in linea con quanto previsto dalla direttiva, così come l'articolo 4, comma 14, sulla limitazione della confisca al solo profitto dell'illecito adempie al criterio specifico di delega previsto alla lettera *g)* dell'articolo 8 dalla legge di delegazione 2016-2017.

Richiama, infine la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, espressa nelle tre sentenze del 20 marzo 2018 sul principio *ne bis in idem*, cui si riferisce la disposizione di cui all'articolo 4, comma 17, dello schema di decreto, finalizzato a ridurre ulteriormente le possibilità di cumulo delle sanzioni amministrative e penali, in linea con il criterio di delega previsto alla lettera *f)* dell'articolo 8 della legge di delegazione 2016-2017.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio 2018.

Interviene il senatore LOREFICE *(M5S)* per esprimere la necessità di approfondire le ricadute della normativa sul comparto della navigazione interna, attraverso l'acquisizione delle risultanze delle audizioni svolte in Parlamento.

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP)* conviene sulla proposta di approfondimento.

Interviene il senatore PITTELLA *(PD)* per esprimere il suo sostegno alla proposta, ricordando tuttavia che la normativa europea consente al naviglio nazionale, e ai relativi cantieri di costruzione, di porsi in condizioni di parità con gli altri Stati membri.

Similmente, la senatrice FEDELI *(PD)*, dopo aver ribadito l'importanza degli aspetti di sicurezza che sottendono la nuova normativa e dell'opportunità di approfondimento, ricorda di prestare altrettanta attenzione

alle conseguenze del non-recepimento, anche sotto il profilo sanzionatorio, della normativa europea.

Interviene, quindi, la relatrice TESTOR *(FI-BP)* per riferire della sua partecipazione alle audizioni svolte in Senato e per esprimere il suo appoggio alla richiesta dei colleghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM (2018) 212 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'art. 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP)*, relatore, illustra la proposta di regolamento sulla sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno, dando conto anzitutto delle motivazioni e del contesto normativo in cui si inquadra.

La proposta di regolamento ha come obiettivo dichiarato quello di rafforzare la sicurezza dei documenti di identità e di soggiorno, ai fini di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata e al contempo per agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei in uno spazio di sicurezza. In particolare, la proposta tende a ridurre la notevole diversità esistente nei livelli di sicurezza dei documenti d'identità tra i diversi Stati membri, al fine di ridurre il rischio di frode documentale ed usurpazione d'identità.

La base giuridica appare, pertanto, correttamente individuata nell'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernente il diritto alla libera circolazione delle persone nel territorio dell'Unione.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea sostiene che la proposta sia conforme, considerato che la minaccia terroristica che incombe sull'Unione europea è per sua natura transnazionale e non può, pertanto, essere affrontata solo a livello nazionale. Inoltre, l'obiettivo di facilitare la libera circolazione delle persone e l'intrinseca dimensione europea dei documenti d'identità e di soggiorno richiedono un approccio comune per migliorarne gli elementi di sicurezza.

Peraltro, l'esigenza di conferire uniformità in un settore in cui le divergenze si sono rivelate dannose per la sicurezza nella libera circolazione, giustifica la scelta dello strumento del regolamento, anziché di quello della direttiva.

Con riguardo al principio di proporzionalità, la Commissione europea evidenzia che la proposta si limita ad introdurre un quadro normativo di

armonizzazione minima, al fine di tenere conto del fatto che molti Stati membri hanno già elaborato e introdotto carte d'identità a prova di falsificazione. In particolare, si prevede l'obbligo di inserire nelle carte d'identità dei cittadini europei le impronte digitali, mentre per le carte di soggiorno rilasciate ai loro familiari non europei è previsto il modello stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002 per i permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi.

Ai fini della sostituzione dei modelli precedenti non conformi ai nuovi requisiti dettati dal regolamento, l'articolo 5 della proposta prevede un periodo di 5 anni per l'eliminazione dei precedenti modelli elettronici di documenti e un periodo di 2 anni per l'eliminazione di quelli non a lettura ottica.

Si prevede inoltre l'obbligo per gli Stati membri di designare un'autorità quale punto di contatto per l'attuazione del regolamento.

Per quanto riguarda specificamente la situazione italiana, dall'analisi d'impatto della Commissione europea, che accompagna la proposta, che riporta i risultati di uno studio condotto dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera FRONTEX sulle frodi legate ai documenti di identità, emerge che fra il 2013 e il 2017 l'Italia figura tra i primi tre Paesi nell'UE per il fenomeno delle carte d'identità contraffatte e precisamente al secondo posto, preceduta dalla Romania, e seguita dalla Grecia. Nel medesimo periodo, l'Italia risulta al primo posto quanto a documenti di identità in bianco rubati e per la sostituzione delle foto sul documento di identità. Nella analisi del rischio per il 2017, le carte di identità col minor numero di requisiti di sicurezza e a maggior rischio di frode sono in particolare quelle di Italia, Grecia, Romania e Bulgaria.

Il relatore passa quindi a dare conto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che valuta positivamente la proposta di regolamento quanto al rispetto dei principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, ritenendola inoltre conforme all'interesse nazionale. La relazione sottolinea tuttavia alcuni profili critici, concernenti le modalità, i tempi e i costi per l'attuazione della normativa.

Anzitutto, si rileva la necessità di ampliare il termine eccessivamente ristretto, previsto dalla proposta di regolamento, per la sostituzione delle carte d'identità esistenti con la nuova carta d'identità elettronica CIE, rispetto alla sostenibilità dei tempi prevista dal programma stabilito con il decreto-legge n. 78 del 2015, in considerazione dell'organizzazione istituzionale e delle infrastrutture informatiche attualmente disponibili, soprattutto nei Comuni.

Circa l'impatto amministrativo e finanziario, la relazione ministeriale segnala l'erroneità dei dati presi in considerazione dalla Commissione europea, risultando sottostimato sia il numero dei documenti di identità da sostituire nel nostro Paese sia la stima del costo medio unitario per la loro produzione ed il rilascio.

In particolare, le carte d'identità cartacee in circolazione in Italia, secondo i dati forniti dal Governo, ammonterebbero a circa 39.500.000, ri-

spetto al dato di solo 1.500.000 stimato dalla Commissione europea. Inoltre, i tempi previsti dal regolamento per la sostituzione di tali documenti con quelli elettronici sono stabiliti in 2 anni, ovvero la metà del periodo considerato dal predetto programma nazionale. Con riguardo al costo unitario per documento elettronico, per il programma nazionale esso è pari a 22,21 euro, mentre la Commissione europea riporta una stima di 12 euro ciascuno.

L'impatto sull'ordinamento nazionale è, quindi, identificato dalla relazione nella determinazione delle modifiche da apportare al progetto nazionale di CIE e all'assetto delle carte d'identità emesse e circolanti sul territorio nazionale, attualmente riconducibili a tre tipologie: la carta d'identità cartacea, che andrebbe dismessa entro 2 anni dall'applicazione del regolamento; la carta d'identità elettronica sperimentale (cosiddetta CIE 2.0), già in circolazione, che andrebbe dismessa entro 5 anni dall'applicazione del regolamento; la carta d'identità elettronica pienamente conforme ai requisiti tecnici previsti dal regolamento.

Per quanto riguarda l'identificazione del «punto di contatto per l'attuazione del regolamento», l'attuale disciplina interna per il rilascio delle carte d'identità elettroniche coinvolge vari soggetti istituzionali e precisamente: il Ministero dell'interno, titolare del progetto e garante della sicurezza del sistema e dei dati dei cittadini, che assicura il supporto agli altri soggetti istituzionali e mette a disposizione l'infrastruttura informatica; i Comuni e i Consolati, punti di ricezione delle richieste della CIE; l'Istituto Poligrafico (IPZS), responsabile della produzione e spedizione della CIE. Sarà pertanto necessario identificare un unico punto di riferimento, che assicuri la raccolta e l'analisi delle informazioni utili al fine di monitorare il funzionamento del regolamento e che costituisca l'interlocutore con l'UE e con gli altri Stati membri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU ALCUNI ASPETTI DELLA POLITICA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA

La senatrice GIAMMANCO *(FI-BP)*, in relazione al dibattito avutosi nei giorni scorsi sull'accordo commerciale dell'Unione europea con il Canada (CETA), ritiene importante approfondire l'argomento attraverso specifiche audizioni delle categorie produttive e del Ministro dell'agricoltura.

La senatrice BONFRISCO *(L-SP)* concorda con la richiesta di approfondimento, dovendo altresì essere verificata la posizione della Commissaria europea al commercio, e anche coinvolgendo le altre Commissioni competenti.

Il senatore PITTELLA *(PD)* si associa alle richieste delle colleghe potendo altresì aggiungersi, come punto di esame, anche una valutazione

sulla riedizione di politiche protezionistiche per il tramite di dazi commerciali.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* ritiene importante allargare il quadro di insieme fino ad abbracciare l'intera politica commerciale dell'Unione europea, in una visione complessiva che consideri, ad esempio, anche l'accordo commerciale con il Giappone e non si limiti al confronto con il solo comparto agricolo.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice BONFRISCO *(L-SP)*, che condivide l'accento posto sul tema più generale della politica commerciale dell'Unione, la senatrice LONARDO *(FI-BP)* ritiene importante il coordinamento con la Commissione agricoltura per valutare appieno le implicazioni del CETA.

Il PRESIDENTE, alla luce delle valutazioni svolte dai colleghi, si riserva di intraprendere l'iniziativa più utile per affrontare le questioni poste. Sottolinea peraltro l'inerenza al tema oggi discusso dell'affare assegnato sulla Strategia commerciale dell'Unione europea, che questa Commissione ha esaminato nella scorsa legislatura.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La 14ª Commissione permanente,

considerato che il regolamento (UE) n. 596/2014, entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha istituito un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate *(insider trading)*, comunicazioni illecite di informazioni previlegiate e manipolazione del mercato, prevedendo una serie di strumenti di trasparenza e di comunicazione a tutela del buon funzionamento del mercato finanziario regolamentato;

considerato, inoltre, che accanto al regolamento sugli abusi di mercato, che detta anche obblighi sanzionatori di natura amministrativa, la direttiva 2014/57/UE richiede che tutti gli Stati membri armonizzino anche le proprie legislazioni penali sui reati per gli abusi di mercato;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede ad assicurare la piena attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle sue parti non direttamente applicabili, attraverso le corrispondenti modifiche al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1) in riferimento all'articolo 3, che reca modifiche alla disciplina degli emittenti di strumenti finanziari, il comma 6 prevede una serie di modifiche all'articolo 114 del TUF in materia di comunicazioni al pubblico. In particolare, viene eliminata la disposizione che demandava alla CONSOB di stabilire le modalità e i termini della comunicazione sulle informazioni privilegiate, poiché tali modalità sono ora dettate dalle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA il 28 settembre 2015 e adottate dalla Commissione europea.

Rimane, tuttavia, vigente – all'articolo 113-*ter*, comma 3, del TUF – l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate anche «*tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea*», ribadito poi all'articolo 114, comma 1.

Tale previsione di modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni europee risulterebbe in contrasto con il regolamento europeo, la cui funzione è quella di armonizzazione massima della disciplina negli Stati membri, nonché con il principio generale di divieto di *gold plating*, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, in base al quale gli

atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a suggerire le opportune modifiche agli articoli 114, comma 1 e 113-*ter*, comma 3, del TUF;

2) in riferimento allo stesso comma 6 dell'articolo 3 dello schema, che modifica il comma 3 dell'articolo 114 del TUF al fine di prevedere che le spiegazioni relative al ritardo nella comunicazione all'autorità competente delle informazioni privilegiate debbano essere fornite solo su richiesta della medesima autorità, si evidenzia che tale limitazione è prevista facoltativamente dal regolamento europeo all'articolo 17, paragrafo 4, comma 3, e che in tal modo si consente all'autorità competente di concentrare le attività istruttorie ai soli casi che presenteranno maggiori elementi di attenzione.

3) in riferimento all'articolo 4, comma 14, che modifica l'articolo 187-*sexies* del TUF sulla confisca, limitandola al solo profitto dell'illecito ed eliminandola per quanto riguarda i beni utilizzati per commettere l'abuso, si sottolinea che ciò si pone in linea con i criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), della legge di delegazione europea 2016-2017, volto ad assicurare che la confisca abbia ad oggetto, anche per equivalente, il solo profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine evitare effetti sproporzionati, in coerenza con lo stesso regolamento europeo;

4) in riferimento al comma 17 dell'articolo 4, che sostituisce l'attuale testo dell'articolo 187-*terdecies*, al fine di estendere l'intenzione di evitare il cumulo di sanzioni, prevedendo che l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata, si sottolinea che tale nome si pone in linea con il criterio di delega di cui alla lettera *f)* dell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2016-2017.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la nuova norma riflette la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, espressa nelle tre sentenze del 20 marzo 2018 sul principio *ne bis in idem* (sentenze Menci C-524/15, Garlsson Real Estate C-537/16, Di Puma C-596/16 e C-597/16), secondo cui il cumulo di sanzioni penali e amministrative può essere previsto solo se strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo consistente nel proteggere l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

€ 4,40